

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1364

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'interno  
(MANCINO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 LUGLIO 1993

---

Interpretazione autentica dell'articolo 5, comma 3, del decreto  
legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, in materia di permanenza  
in servizio degli appartenenti alle Forze di polizia

---

ONOREVOLI SENATORI. - In sede di dibattito parlamentare sulla legge delega al Governo per la revisione delle discipline in materia di sanità, pubblico impiego, previdenza e finanza territoriale (legge 23 ottobre 1992, n. 421) fu introdotta, in materia previdenziale, una disposizione che consente ai pubblici dipendenti la facoltà di permanere in servizio per un biennio, oltre il limite di età previsto per il collocamento a riposo.

Tale norma, che riprende precedenti iniziative parlamentari che non avevano avuto esito favorevole nella passata legislatura, risponde essenzialmente alla finalità di diluire nel tempo il collocamento a riposo del personale, sia per motivi di spesa, sia per ragioni di natura sociale dovute all'allungamento della vita media della popolazione.

Pur condividendo sostanzialmente, in linea di massima, gli obiettivi indicati, si è dovuta però rilevare l'opportunità di evitare un'assoluta generalizzazione di tali principi. L'amministrazione dell'Interno ritenne, infatti, necessario predisporre in quella circostanza un provvedimento d'urgenza che confermasse i limiti di età per il collocamento in quiescenza, previsti dal relativo ordinamento, per gli appartenenti alle Forze di polizia a *status* civile, considerata la particolare natura a rischio dell'attività d'istituto e la delicatezza dei compiti attribuiti al predetto personale, per il quale si impone un costante ricambio e aggiornamento professionale.

Tuttavia, il Consiglio dei ministri, nella seduta del 12 novembre 1992, preferì non dar corso al provvedimento d'urgenza, ritenendo di poter intervenire con apposita disposizione da introdurre nel decreto legislativo, di imminente emanazione in attuazione dell'articolo 3 della legge delega.

Infatti, il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, nel regolare all'articolo 5 i limiti di età per il pensionamento di vecchiaia (omologati a quelli previsti per i lavoratori dipendenti dall'assicurazione generale obbligatoria), ha sancito l'esclusione di particolari categorie - fra cui gli appartenenti alle Forze armate, alle Forze di polizia ad ordinamento civile ed al Corpo dei vigili del fuoco - per le quali le peculiarità dell'attività lavorativa svolta non consentono differimenti ulteriori in ordine all'età pensionabile già prevista dai rispettivi, previgenti ordinamenti (commi 2 e 3).

D'altra parte, l'articolo 16 dello stesso decreto legislativo, in attuazione del criterio di delega di cui si è detto in premessa, nella sua accezione letterale prevede per tutti i dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici non economici una indiscriminata facoltà di permanere in servizio per un biennio oltre i limiti massimi di età, previsti per il collocamento a riposo.

La portata di quest'ultima disposizione, in mancanza di una specifica deroga per le categorie di personale previste dal citato articolo 5, ha dato luogo a notevoli difficoltà applicative della normativa in questione, determinando per l'amministrazione dell'Interno in particolare un contenzioso - destinato ad accrescersi - con il personale della Polizia di Stato, che si è ritenuto facoltizzato, ai sensi del citato articolo 16, a beneficiare del prolungamento dell'attività di servizio per un biennio.

È di tutta evidenza, infatti, che l'applicazione della predetta facoltà al personale in questione contrasta *ictu oculi*, in particolare con la *ratio* del comma 3 dell'articolo 5 più volte richiamato, il quale, come si è detto, intende mantenere un limite di età pensionabile più basso rispetto a quello fissato per altre categorie di dipendenti,

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

giustificato dalla particolarità delle funzioni svolte.

Al fine di evitare il protrarsi di una situazione di estrema incertezza sull'interpretazione da dare alle norme in esame, incertezza che potrebbe ulteriormente aggravarsi ove dovessero intervenire pronunce giurisdizionali contrastanti in sede di definizione del contenzioso in atto, il Governo ritiene necessario e urgente procedere all'emanazione di una norma di interpretazione autentica del comma 3 del citato articolo 5 che valga ad escludere con chiarezza per il personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento civile la facoltà di permanenza in servizio, a domanda, per un biennio, prevista dall'articolo 16 predetto.

L'opportunità del presente provvedimento è dettata, peraltro, non solo dall'esigenza testè enunciata ma trae fondamento anche dalla necessità di evitare disparità di trattamento tra il personale di polizia ad ordinamento militare rispetto a quello ad ordinamento civile, il quale ultimo, soltanto, potrebbe avvalersi della facoltà di permanere in servizio per un biennio, pur svolgendo le medesime funzioni operative «a rischio» cui si è fatto cenno, sul fronte della lotta alla criminalità e per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Giova, inoltre, ribadire che l'applicazione diffusa del prolungamento dell'attività di servizio comporterebbe, nel giro di pochi anni, un processo di sostanziale invecchiamento dei ruoli delle Forze di polizia, con la conseguenza di impegnare in servizi operativi elementi non più giovani in una fase di duro scontro con le agguerrite forze della criminalità organizzata, che richiede invece un costante ricambio di energie e l'impiego di sempre più elevate professionalità.

Peraltro, il Governo in questa sede avrebbe voluto affrontare anche la questione

relativa all'applicazione della facoltà prevista dall'articolo 16 menzionato a talune categorie di funzionari, ed in particolare ai prefetti, per i quali pure si pongono obiettive ragioni che giustificerebbero l'imposizione di un limite di età assoluto per il pensionamento; si tratta di ragioni per un verso omologhe a quelle enunciate per le Forze di polizia (il prefetto, com'è noto, è autorità provinciale di pubblica sicurezza), per altro verso giustificate da quel particolarissimo rapporto di natura fiduciaria che lega i predetti funzionari all'Esecutivo. A ben osservare, da un punto di vista squisitamente politico ed istituzionale, è da ritenere del tutto incongruo che sia consentito di permanere nell'esercizio della funzione di rappresentante del Governo in base ad una semplice istanza unilaterale del funzionario interessato, che finisce per impedire allo stesso Governo qualsiasi valutazione di opportunità politica in ordine al mantenimento dell'incarico. Tale possibilità contrasta, peraltro, con un consolidato principio dell'ordinamento che prevede il collocamento a disposizione dei prefetti per un periodo massimo di tre anni, a conclusione del quale, in mancanza del conferimento di funzioni da parte del Governo, sopravviene automaticamente il collocamento a riposo per ragioni di servizio, a prescindere da qualsiasi limite di età (articoli 237 e 238 del testo unico degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3).

Si è ritenuto, tuttavia, di non affrontare nel presente provvedimento una tematica che, per le sue implicazioni, può essere più opportunamente riservata ad ulteriori approfondimenti da parte del Parlamento, possibilmente nella stessa sede di discussione della norma interpretativa in cui si compendia l'articolo 1 del disegno di legge in esame.

**DISEGNO DI LEGGE**

---

Art. 1.

1. Il comma 3 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, relativamente al personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento civile, va interpretato nel senso che al predetto personale non si applica l'articolo 16 dello stesso decreto.

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.